

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2296 del 05/05/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione tubi e materiale plastico ubicato in Via dell'Artigianato n. 13, 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2357 del 04/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. per impianto destinato ad attività di fabbricazione tubi e materiale plastico ubicato in Via dell'Artigianato n. 13, 40023, Comune di Castel Guelfo (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione tubi e materiale plastico sito a Castel Guelfo, in via dell'Artigianato n. 13, c.a.p. 40023, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-1549 del 31/3/2021, con scadenza di validità in data 12/4/2036, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo con provvedimento prot. n. 2229 del 13/04/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, industriali assimilate e domestiche. Soggetto competente Comune di Castel Guelfo;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel Guelfo.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2021-1549 del 31/3/2021, con scadenza di validità in data 12/4/2036 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A., C.F. e P.IVA 03039640127, con sede legale in Piazza San Marco, 1 - CAP 20121, Milano, per l'impianto ubicato a Castel Guelfo, in Via dell'Artigianato n. 13, CAP 40023, ha presentato, nella persona di Oliviero Antonaci, in qualità di procuratore speciale di NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 12/10/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 168317 del 13/10/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 34341/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 208965 del 21/12/2022 ha richiesto integrazioni documentali relativamente alle emissioni in atmosfera. Con nota agli atti di Arpae prot. 213298 del 29/12/2022 il SUAP competente ha sospeso il procedimento fornendo alla ditta un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa.
- La NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. ha presentato documentazione integrativa con nota pervenuta a questa Agenzia con prot. 15598 del 27/1/2023.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 28674 del 16/2/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Castel Guelfo per la matrice acustica e per gli scarichi in pubblica fognatura in proseguimento, preso atto del silenzio assenso della AUSL di Imola interpellata con nota di questa Agenzia prot. 33089 del 23/2/2023 per gli aspetti igienico-sanitari, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 251,60 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, industriali assimilate e domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C - impatto acustico pari a € 0.

Bologna, data di redazione 4/5/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA

Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II
della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi in pubblica fognatura

Scarichi nella pubblica fognatura di via del Mangano classificati dal Comune di Castel Guelfo di Bologna visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque:

S1 “scarico di acque reflue industriali e domestiche” provenienti dal reparto estrusione, dotato di impianto ad osmosi inversa (n.1) in sostituzione dell’addolcitore, dalla torre evaporativa in seguito ad installazione di nuovo impianto ad osmosi inversa (n.2) per trattamento e recupero dei reflui da essa scaricati, e dai servizi igienici.

S2 “scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche” provenienti dai servizi igienici e dall’impianto ad osmosi inversa (n.3) installato nel reparto macinazione.

Altri scarichi ed immissioni in pubblica fognatura soggetti alla sola comunicazione di avvenuto allacciamento

S3 “scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate” nella pubblica fognatura di tipo separato per acque bianche di via del Mangano.

S5 “scarico di acque reflue domestiche” in pubblica fognatura di tipo separato per acque nere di via dell’Artigianato, sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del Gestore SII.

S6 “Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate” nella pubblica fognatura di tipo separato per acque bianche di via dell’Artigianato.

S7 “scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate” nella pubblica fognatura di tipo separato per acque bianche di via del Mangano.

Altri scarichi ed immissioni non in pubblica fognatura

Dallo stesso stabilimento ha anche origine una immissione in acque superficiali (Canale di Medicina) indicata in planimetria con il punto S4, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Guelfo di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 15429/21 del 15/02/2021, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2021 al PG/2021/42763. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA DET-AMB-2021-1549 del 31/3/2021 rilasciata dal Comune di Castel Guelfo con provvedimento prot. n. 2229 del 13/04/2021 e la documentazione tecnica ad essa collegata, con particolare riferimento a :

- Elaborato “Planimetria scarichi” datato 19/11/2020
- Elaborato “Relazione tecnica” datato 17/12/2020.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 12/10/2022.

Pratica Sinadoc 34341/2022. Documento redatto in data 4/5/2023

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Ing. Morena Rabiti

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI

CONCESSIONI BOLOGNA

c.a. Elisabetta Grazioso

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico relativo a modifica sostanziale di AUA DET-AMB-2019-701 del 14/02/2020.

Matrici ambientali:

- **Modifica sostanziale di Autorizzazione agli scarichi di acque reflue**

Istanza presentata in data 18/12/2020 con prot. 8061.

Richiedente: Ditta NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di modifica sostanziale di AUA DET-AMB-2019-701 del 14/02/2020 per le matrici ambientali di :

- Modifica sostanziale di Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi in pubblica fognatura, visto anche il parere favorevole con prescrizioni emesso da HERA SpA con Prot 001542 del 15/02/2021 acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico Associato in data 15/02/2021 con prot. 1039;



COMUNE DI
**CASTEL
GUELFO**
DI BOLOGNA

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Ing. Morena Rabiti
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Settore Tecnico- Servizio Suap
PEC: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it
e

ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 15 febbraio 2021
Prot. n. 0015429/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.108538 del 24/12/2020
Pa&S n.21/2020

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta: **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA - zona intervento: Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via Dell’Artigianato nc.13. – Attività di Fabbricazione articoli in materiale plastico per l’edilizia.**
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA – nella figura di Marco Genoni in qualità di Amministratore Delegato – con sede legale a MILANO (MI) Piazza San Marco nc.1 P.Iva: 03039640127**
- Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico: **Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via Dell’Artigianato nc.13**
- Destinazione d’uso dell’insediamento: **Fabbricazione articoli in plastiche per l’edilizia _ produzione tubazioni in materiale plastico destinate al trasporto di acqua e gas anche in pressione.**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali – acque di scarico da sistemi di osmotizzazione (osmosi inversa n.1/torre evaporativa e osmosi inversa n.2), troppo pieno vasca acque di raffreddamento**
 - **Acque reflue industriali assimilate alle domestiche (osmosi inversa n.3)**
 - **Acque reflue domestiche e meteoriche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: -**
 - **Trattamento reflui civili: vasca biologica, pozzetto degrassatore, pozzetti sifonati**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (nera/bianca) di Via Dell’Artigianato e Via Del Mangano**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel Guelfo di Bologna – Via Molino**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato ing. Oliviero Antonaci - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n.7520/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav allegato A.3 del 19/11/2020– planimetria rete fognaria;
- Relazione tecnica;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.56670 del 14/06/2018 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all’insediamento produttivo di cui sopra;

Vista l'atto AUA Det-Amb-2019-701 del 14/02/2019, rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA prevede modifiche di progetto con l'eliminazione dell'impianto addolcitore con resine a scambio ionico esistente e la contestuale installazione di n.3 impianti a osmosi inversa con possibilità di riutilizzo delle acque di scarico della torre evaporativa;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti, ovvero che:

- per quanto riguarda il ciclo produttivo non è prevista nessuna modifica;
- Punto 1. Torre evaporativa: installazione nuovo impianto ad osmosi inversa per il trattamento e recupero dei reflui da essa scaricati; l'impianto è previsto in funzione 24 ore/giorno con una stima di scarico pari a 0,8 mc/h (scarico in S1)
- Punto 2. Reparto produttivo estrusione tubi: sostituzione dell'attuale addolcitore con impianto ad osmosi inversa per il trattamento dell'acqua di raffreddamento del reparto produttivo; l'impianto è previsto in funzione 2 ore/giorno con una stima di scarico pari a 1mc/h (scarico in S1)
- Punto 3. Reparto macinazione – installazione nuovo impianto ad osmosi inversa per il trattamento dell'acqua di reintegro dei n.2 circuiti chiusi di raffreddamento del reparto macinazione; l'impianto è previsto in funzione 1,5 ore/giorno per massimo 7 giorni /mese con una stima di scarico apro a 0,166 mc/h (scarico in S2)

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato (nera/bianca) di Via Dell'Artigianato e Via del Mangano le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3, S5, S6, S7 rispettivamente:

- **S1 acque reflue industriali, reflui civili** (Via Del Mangano);
- **S2 acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche**
- **S3, S7, (Via Del Mangano) e S6 (Via Dell'Artigianato) acque meteoriche non contaminate**
- **S5 acque reflue domestiche** (Via Dell'Artigianato);

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia;
(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

4) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06, con le seguenti prescrizioni quantitative:

portata istantanea massima	0,3 lt/sec
volume massimo di scarico giornaliero	24 mc/giorno

- il controllo avverrà nel pozzetto campionamento acque di processo contraddistinto in planimetria PC1;
 - il pozzetto PC1 dovrà risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- 5) lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche:
- è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri / sostanze valgono i valori limite previsti dalla Tab. 3 All.5 del D.Lgs 152/06 e smi per le emissioni in acque superficiali;
 - trattandosi di una nuova immissione dovranno essere presentate annualmente le analisi e i quantitativi dello scarico attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione;
 - qualora tali limiti non fossero rispettati, in evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, ne dovrà essere rivista la classificazione;
- 6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
- 7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia - Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 8) il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 9) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Tutti i rifiuti originati dall'attività di dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 12) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 13) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

14) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

15) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA

Committente
NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A.
Via Stefano Ferraro 8
21052 Busto Arsizio (VA)

Tecnico
Dg. Oliviero Antonad

STUDIO
partnership leadership

Tavola N°
ALLEGATO A.3

Data
19/11/2020

Scala

1:500

Rev.

3

LEGENDA

- RETE ACQUE BIANCHE DITTA NUPI
- RETE ACQUE NERE DITTA NUPI
- - - RETE ACQUE NERE COMUNALE
- - - RETE ACQUE BIANCHE COMUNALE
- □ □ POZZETTO DI RACCORDO
- ■ ■ POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI
- ☑ POZZETTO CON SIFONE TIPO "Firenze"
- ☑ POZZETTO CON SIFONE TIPO "Aperto"
- SCARICO INDUSTRIALE
- AREA VERDE
- FABBRICATI

FOSSA IMHOFF PER 20 ab. / 3000

DEGRASSATORE

POZZETTO DI RACCORDO
(ACQUE NERE)

SIFONE "FIRENZE"

POZZETTO DI ISPEZIONE
(ACQUE BIANCHE)

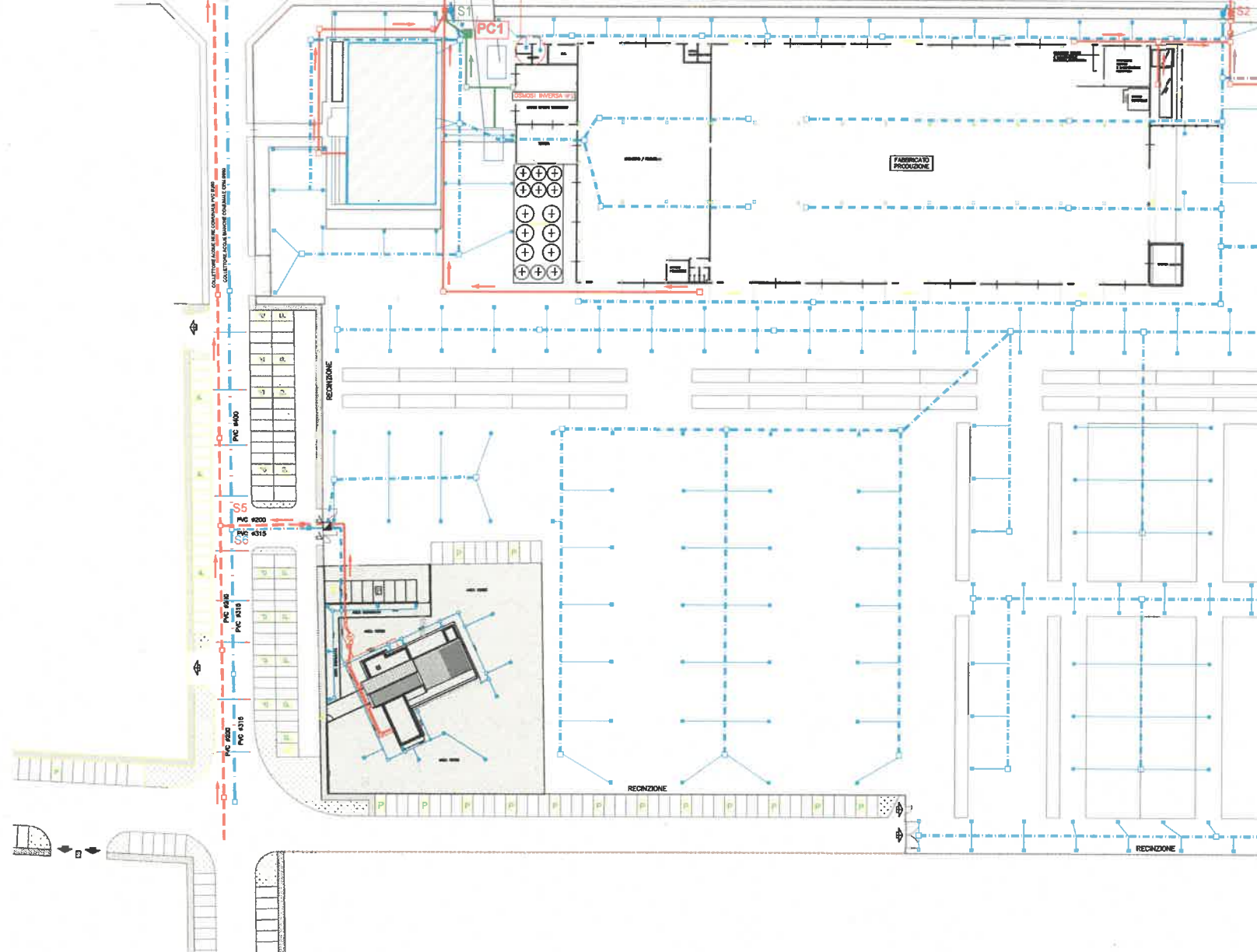
CADITOIA

POZZETTO PLUVIALI

LINEA ACQUE NERE

LINEA ACQUE SAPONATE

LINEA ACQUE BIANCHE



P.G. IN USCITA

N. del

ALLEGATO ALLA PRATICA

N. 108538 del 24/11/2020

SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE

FAVOREVOLE



Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.a.
comune di Castel Guelfo - via dell'Artigianato n° 13**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia, svolta dalla società NUPI INDUSTRIE ITALIANE Spa nello stabilimento posto in comune di Castel Guelfo, via dell'Artigianato n° 13, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società NUPI INDUSTRIE ITALIANE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SILOS MATERIE PRIME

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: TRATTAMENTO CORONA – LINEA ESTRUSIONE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ozono	1 mg/Nm ³
-------------	----------------------

Impianto di abbattimento: abbattitore catalitico multistadio a temperatura ambiente ad alta efficienza

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI da E3 a E6

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LABORATORIO PROVE – FORNO A MUFFOLA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: COGENERATORE (POTENZA TERMICA NOMINALE 2,6 MW)

Portata massima	4800 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 15 mg/Nm ³
Materiale particolato.....	50 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

(*) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidativo

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: MULINO DI MACINAZIONE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: cicloni + filtro a maniche

Dovrà essere garantita una resa di abbattimento non inferiore al 90% in massa

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: RIGRANULATRICI

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Dovrà essere garantita una resa di abbattimento non inferiore al 90% in massa

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: LINEE DI ESTRUSIONE E COIBENTAZIONE

Portata massima	26000 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FINE LINEA ESTRUSIONE (LINEE E16-E1-E19)-MARCATURA LASER-TAGLIO

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 20 mg/Nm³
Polveri totali 10 mg/Nm³

A seguito della messa in esercizio del punto di emissione E12, al fine del rispetto del limite di concentrazione massima di polveri totali prescritto, dovrà essere installato se necessario idoneo impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso ed eventuali impaccamenti. Sia altresì previsto un sistema di allarme acustico visivo in grado di rilevare eventuali rotture del medesimo filtro.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

2. Viste alcune criticità ambientali con impatti odorigeni generate nel territorio da similari attività di lavorazione plastica e considerato il funzionamento in continuo dell'impianto (24 h/g) nonché la presenza di ricettori prossimi allo stabilimento, si prescrive l'esecuzione semestrale per un periodo di 2 anni, di monitoraggio odorigeno mediante olfattometria dinamica delle sorgenti emissive dell'impianto valutato nella sua globalità. Le risultanze di tale monitoraggio dovrà essere inviato a questa ARPAE.
3. Poiché la società NUPI INDUSTRIE ITALIANE Spa dichiara l'utilizzo di sostanze rientranti in art 271, comma 7-bis, del Dlgs 152/2006¹ dovrà essere inviata a questa ARPAE, ogni cinque anni dalla data di rilascio del presente atto, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed

¹ Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E11, E12 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E11 ed E12, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 12/10/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 34341/2022. Documento redatto in data 4/5/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A. ubicato in Via dell'Artigianato n. 13,
Comune di Castel Guelfo (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata assieme alla domanda di AUA da Andrea Lombardi in qualità di tecnico competente in acustica incaricato dalla NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con la quale si è dichiarato che "l'attività svolta dalla ditta NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA nel sito in Via dell'Artigianato, 13, nel territorio del Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), a seguito dell'installazione di n° 2 nuovi impianti di aspirazione Linee di estrusione e coibentazione (emissione E11) e Fine linea estrusione linee E16-E1-E19 e marcatura laser (emissione E12), non altererà il rispetto dei Limiti Assoluti e Differenziali diurni e notturni presso i ricettori sensibili della zona limitrofa".
2. Visto che il Comune di Castel Guelfo, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo in data 12/10/2022.

Pratica Sinadoc 34341/2022. Documento redatto in data 4/5/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.